



2191

delibera n. 49

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2018

OGGETTO: Porto di Napoli – Località Immacolatella Nuova – Soc. Ferdinando Marozzi & c. s.r.l. – Rilascio concessione locali nell’ambito del manufatto denominato “Ex Ligure Napoletana” di mq. 81,00 per uso ufficio, per lo svolgimento dell’attività di spedizioni doganali e marittime – decorrenza: 1.01.2017/31.12.2020.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci, Criscuolo, Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l’art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che con licenza n. 38 Rep. N. 7528 dell’8/3/2015 scaduta il 31/12/2016, la soc. Ferdinando Marozzi & C. s.r.l. ha avuto in concessione locali demaniali marittimi di complessivi mq. 81,00 posti nel manufatto denominato “ex Ligure Napoletana” nel Piazzale Immacolatella Nuova del Porto di Napoli (riferimento SID - foglio 142 p.lla 25) adibiti ad ufficio per l’espletamento della propria attività spedizioni doganali e marittime;

Considerato che con istanza, acquisita in data 2.11.2016 al n. 6798 (modello D2) del protocollo generale A.P., la predetta società ha chiesto il rinnovo della predetta concessione, per ulteriori anni quattro;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l’istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall’Adsp l’istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell’art.18 del R.E.C.N. con avviso n° 1526 del 29.11.2016, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto, altresì, che la suddetta società non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, avendo provveduto al pagamento del canone anno 2017 come da reversali n. 1149 del 10.04.2017 e n. 23 del 22.01.2018 e come risulta da estratto conto agli atti d’Ufficio;

Preso atto che la società richiedente ha provveduto all’adeguamento della polizza fidejussoria della Elba Assicurazioni SpA, ai sensi dell’art. 17 Regol. Esec. Cod. Nav. con appendice n. 1 polizza n. 1018013 a garanzia di ogni obbligo derivante dall’atto concessorio, ivi compresi diritti e tariffe;



Preso atto che il rilascio dei beni in concessione risulta compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T., approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017 e del Master Plan del Porto di Napoli approvato con delibera del Comitato di gestione n. 7 del 19.02.2018;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una licenza di concessione quadriennale, come da bozza di licenza allegata, con decorrenza dal 1.01.2017 al 31.12.2020, a favore della Società Ferdinando Marozzi & C. Srl – P.Iva 05998990633– per il mantenimento di locali nel manufatto d.m. denominato “ex Ligure Napoletana” in località Piazzale Immacolatella Nuova – Porto di Napoli - di mq. 81,00 per adibirli ad uffici per lo svolgimento dell'attività di spedizioni doganali e marittime.

A fronte dell'utilizzo del bene demaniale concesso, il canone demaniale è stato determinato, a norma della determinazione intendentizia del 9/12/1980 prot. n. 56662 sez.2D e indicizzazione ISTAT e aggiornamento ai sensi della delibera n. 11/2017 e per l'anno 2018 ammonta ad **€ 11.328,90** (undicimilatrecentoventotto/90) (valore Istat - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT).

Il rilascio della suddetta concessione è subordinato alla corresponsione del canone annuo per l'anno 2018 come sopra determinato.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 23.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

BOZZA

Rif. Rubrica n. 351 *Rep. Archivio Dem. C35 /r.a.* Cod. cliente 319881

N.....del Registro concessioni Anno 2018 - N..... del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E

D E L M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- la società **FERDINANDO MAROZZI & C. SRL**, con sede in Napoli, in Piazzale Immacolatella Nuova 5 – 80133 Napoli, **P.IVA 05998990633**, in forza della licenza di concessione n. 38/2015 rep.7528 del 9 marzo 2015 è stata autorizzata ad occupare dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 alcuni locali demaniali marittimi di complessivi mq. 81,00; nell’ambito della palazzina denominata “Ex Ligure Napoletana”, sita in località Immacolatella Nuova del porto di Napoli, allo scopo di adibirli ad ufficio per l’attività di spedizioni doganali e marittime;
- con istanza (Mod.D2-SID) assunta al prot. n.6798 del 02/11/2016, la società **FERDINANDO MAROZZI & C. SRL**, ha richiesto in concessione, per una durata di anni quattro, i citati beni demaniali marittimi, ubicati nell’ambito della palazzina denominata “Ex Ligure Napoletana”, per lo svolgimento della propria attività:
- tale istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell’art.18 R.C.N. con avviso AP n. 1526 del 29/11/2016, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- visto il parere favorevole espresso in ordine al rilascio della presente concessione dal Comitato di Gestione con deliberazione n_____ del _____
- dato atto che non sono state svolte le ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già assentiti al medesimo soggetto con precedente rapporto concessorio e per lo stesso scopo;
- il canone demaniale annuo per la presente concessione è stato determinato con riferimento a norma dell’art. 7 legge 494/93 (autonomia impositiva

degli enti portuali in materia di canoni demaniali) e Delibera n. 11 del 27/4/2017 del Comitato di Gestione ed ammonta a complessivi € 11.178,00 (valore 2017);

- ha provveduto a depositare, in data 23/02/2017 la polizza fideiussoria, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe, emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. col n. 1018013, successivamente integrata con appendice di variazione n. 1 in data 28/11/2017, ed adeguata nell'importo del premio assicurato, come richiesto da questa AdSP con nota prot. n. 1455 dell'8 novembre 2018 per un importo di € 22.356,00;

- come da estratto contabile in data _____, agli atti d'ufficio, la Società non presenta esposizione debitoria nei confronti dell'Adsp;

- avendo il concessionario corrisposto il canone demaniale per gli anni 2017 e 2018, comprensivi di conguaglio;

Visto, altresì, che la società **FERDINANDO MAROZZI & C. SRL** ha costituito idonea cauzione ai sensi dell'art.17 del regolamento al codice della navigazione;

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale.

CONCEDE

alla società **FERDINANDO MAROZZI & C. SRL** con sede in Napoli, in Piazzale Immacolatella Nuova 5 – Napoli CAP 80133 - **P.IVA 05998990633**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi situati nel Comune di Napoli (F 839) e precisamente individuati nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) al foglio n. 142 p.lla 25 (OE): locali demaniali marittimi della superficie complessiva di mq. 81,00, ubicati al secondo piano del manufatto “ex Ligure Napoletana”, sito in località Immacolatella Nuova del porto di Napoli, secondo la distribuzione interna e la consistenza come rappresentato nell'allegato elaborato grafico a firma dell'Ing. Testa Francesco, allo scopo di adibirli ad ufficio per la propria attività di spedizioniere doganale e marittimo. La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020**, con l'obbligo di corrispondere all'Adsp, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € **45.164,70*** (**quarantacinquemilacentosessantaquattro/70**), come sopra determinato, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., e soggetto ad indicizzazione annuale ai sensi dell'art.04 L.494/94. Il concessionario ha,

comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico. I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione. Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'Adsp. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione. L'Adsp avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della

concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'Adsp, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Adsp avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'Adsp avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'Adsp potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Adsp dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse. La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Adsp;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;

5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora i beni occupati contrastano con il nuovo Piano

Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimmetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

11. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.
12. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto Adsp ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
13. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in

regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo
16. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da *“Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonora provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”*;
17. il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
19. il concessionario ha l'obbligo di: verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione; segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa; rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con

interventi di ordinaria manutenzione; in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento. **Al concessionario:** avendo corrisposto il canone demaniale dovuto per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018, ed il conguaglio ai sensi della deliberazione C.d.G. n. 11/2017, come risulta da reversali di introito nn.: 1149 del 10/04/2017, 23 del 22/01/2018, _____ del _____ ed avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. col n. 1018013, in data 20/02/2017 e successivamente integrata con appendici di variazione in data 28/11/2017 ed adeguata nell'importo del premio assicurato, a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe, per un importo di € 22.356,00; **si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli, Piazzale Immacolatella Nuova 5- interno porto - CAP 80133 -

Napoli, _____ **IL CONCESSIONARIO**

.....

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le sopra indicate condizioni speciali nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

IL CONCESSIONARIO

.....